



UNIONE DEI COMUNI

“Nova Sabina”

(COLLEVECCHIO- MAGLIANO SABINA-MONTEBUONO – POGGIO CATINO –SELCI)

Sede LEGALE in piazza Giuseppe Garibaldi, n.6 02046 – Magliano Sabina (RI) P.I.V.A.00911270577

Sede Operativa in Via Loreti Dino, n. 1 02040 Selci (RI) Tel. 0765.519054 0744.920004

e-mail: segreteria@unionenovasabina.it; PEC: unionenovasabina@pec.it

DELIBERA N° 22

del: 9/12/2025

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA DELL'UNIONE

OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. - presa d'atto e adozione - Trasmissione all'Organo Consiliare

() Soggetta invio ai Capigruppo Consiliari

() Trasmessa Co.Re.Co. in data _____

() Trasmessa al Prefetto in data _____

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver oggi _____ pubblicato copia del presente verbale all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 g. consecutivi e cioè fino al _____

Data _____

Il Messo

n° _____ Registro

Pubblicazione
Attestato di Pubblicazione
(art. 124 del Tuel)

Certifico io sottoscritto Segretario dell'Unione su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene pubblicata in data _____

All'albo Pretorio ove rimarrà per 15 gg. consecutivi .
addì _____

Il Segretario dell'Unione
(Dott.ssa Manuela Inches)

L'anno duemila VENTICINQUE addì 9
del Mese di dicembre telematicamente, ore 12:00
Con inviti si è riunita la Giunta dell'Unione.

Eseguito l'appello, risultano: P A

1-Egisto Colamedici Sindaco - Selci (P) ()

2- Federico Vittori Sindaco - Collevechio () (A)

3- Claudio Antonelli Sindaco – Montebuono (P) ()

4- Antonino Tomaselli Sindaco Poggio C. () (A)

5- Falcetta Giulio Presidente – Unione Nova Sabina(P) ()

Partecipa alla seduta il Segretario dell'Unione

Dott.ssa Manuela Inches

Il Dott. Giulio Falcetta in qualità di Presidente dichiara aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA DELL'UNIONE

vista l'allegata proposta di deliberazione recante in calce i pareri favorevoli di cui all'Art. 49 comma I° del Tuel;

Uditi i seguenti interventi : //////////////////////////////////

Con voti favorevoli : unanimi.

DELIBERA

Di approvare ad ogni effetto l'allegata proposta di deliberazione N° 22 DEL 9/12/2025

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA DELL'UNIONE N° 22

Del: 9/12/2025

OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. - presa d'atto e adozione - Trasmissione all'Organo Consiliare

LA GIUNTA DELL'UNIONE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175 emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs 16 giugno 2017 n. 100;

Evidenziato, in particolare, l'Art. 20 del D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175 il quale prevede che, annualmente entro il 31 dicembre, le amministrazioni pubbliche:

- effettuino, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dello stesso art. 20, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- approvino una relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato l'anno precedente;

Tenuto conto che le amministrazioni tenute alla comunicazione dei piani di revisione periodica sono quelle indicate nell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, nonché i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale; in particolare, l'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, stabilisce che: *“Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale, l'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran) e le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al Coni”*.

Dato atto che, a norma degli artt. 20 e 26 c. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.s.m.m.i.i. sarà obbligo dell'Amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2025 alla revisione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2024;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi comprese le Unioni di Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di

minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che l'Unione, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”* (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P;
2. società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
3. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
4. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
5. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
6. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
7. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4;
8. non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2 del T.U.S.P, e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'Ente non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P;

Accertato che l'Ente Unione dei Comuni Nova Sabina non possiede partecipazioni alla data del 31.12.2024;

Dato atto che l'approvazione dell'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P;

Vista la deliberazione della Corte dei Conti n.19 del 19 luglio 2017 recante le linee d'indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 del D.Lgs. 175/2016;

Tenuto conto che verrà richiesto all'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 il relativo parere in occasione della convocazione del Consiglio;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario. in ordine alla regolarità tecnica;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

DELIBERA

1. **Di prendere atto** che l'Unione dei Comuni Nova Sabina non possiede partecipazioni alla data del 31.12.2024;
2. **Di approvare**, comunque, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dall'Unione dei Comuni Nova Sabina alla data del 31 dicembre 2024;
3. **Di dar mandato** al Settore competente di predisporre la proposta di deliberazione per sottoporla al Consiglio Comunale, per la sua approvazione;
4. **Di dare atto** che questa deliberazione quando sarà approvato il piano dal Consiglio Comunale, sarà pubblicata nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente del sito istituzionale;

Si richiedono i pareri di cui al D. Lgs. n. 267/2000.

Magliano Sabina, Li 9/12/2025

IL RESPONSABILE ECONOMICO FINANZIARIO

F.to Dott. Gabriele Vacata

PARERI:

Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarita' tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000: Favorevole

Il Responsabile del Servizio - F.to dott. Gabriele Vacata

Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarita' contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000: Favorevole

Il Responsabile del Servizio Finanziario - F.to dott. Gabriele Vacata